



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 517

ALLA LUCE DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE, LA GIUNTA INTENDE RIFORMARE LA LEGGE REGIONALE SULL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, ASCOLTANDO ANCHE LE PREOCCUPAZIONI DELLE ATER?

presentata il 23 aprile 2024 dai Consiglieri Ostanel, Bigon, Camani, Luisetto, Montanariello, Zanoni, Zottis, Guarda, Baldin e Lorenzoni

Premesso che nel BUR Veneto del 3 novembre 2017 veniva pubblicata la legge regionale n. 39 concernente “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica”.

Considerato che:

- il 22 aprile 2024 veniva depositata la sentenza 67/2024 della Corte costituzionale che dichiarava l'illegittimità costituzionale l'illegittimità costituzionale «dell'art. 25, comma 2, lettera a), della legge della Regione Veneto 3 novembre 2017, n. 39 (Norme in materia di edilizia residenziale pubblica), limitatamente alle parole “nel Veneto da almeno cinque anni, anche non consecutivi e calcolati negli ultimi dieci anni, fermo restando che il richiedente deve essere, comunque, residente”»;
- nella sentenza citata la Corte ricorda che «il bisogno abitativo esprime un'istanza primaria della persona umana radicata sul fondamento della dignità»;
- la stessa sentenza la Corte rileva che «la residenza prolungata nel territorio regionale non considera che proprio chi versa in stato di bisogno si vede più di frequente costretto a trasferirsi da un luogo all'altro spinto dalla ricerca di opportunità di lavoro»;

Ritenuto che:

- consapevoli del fatto che il Tribunale ordinario di Padova già dal mese di maggio avesse sollevato la questione di costituzionalità davanti alla Corte e che, nel frattempo, la Corte stessa si fosse espressa per l'illegittimità del criterio della residenza prolungata contenuto nelle leggi sull'edilizia residenziale pubblica di Marche (sentenza 77/2023) e Liguria (145/2023), i Comuni di Padova, Verona e Vicenza agivano in regime di autotutela ammettendo con riserva nelle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi ERP anche chi non avesse il succitato requisito, a

differenza dei comuni di Venezia e Treviso che procedevano secondo quanto previsto dalla normativa;

- la decisione della Corte costituzionale porterà inevitabilmente ad una serie di ricorsi dai soggetti esclusi dai bandi a causa del requisito della prolungata residenza, che complicheranno ulteriormente il già impegnativo lavoro dei Comuni nell'ambito dell'edilizia residenziale pubblica.

Osservato infine che:

- l'emergenza abitativa è diventata, in Veneto ed in tutta Italia, sempre più un problema prioritario;

- gli attuali alloggi a disposizione delle ATER non soddisfano le richieste lasciando ogni anno sempre più famiglie al di fuori della graduatoria di assegnazione;

- nella succitata legge all'art. 37 è contenuta la previsione del «versamento a favore della Regione dello 0,40 per cento annuo del valore locativo [...] del patrimonio di edilizia residenziale pubblica costruito, realizzato o recuperato a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione»; tale previsione sta mettendo in grande difficoltà le ATER del Veneto che hanno anche denunciato pubblicamente la negativa incidenza che tale versamento ha sui propri bilanci.

I sottoscritti consiglieri

interrogano la Giunta regionale

per sapere:

- come intende sostenere i Comuni nei ricorsi che potrebbero presentarsi a seguito della citata sentenza della Corte costituzionale;

- se intende riformare la legge regionale n. 39 del 3 novembre 2017 in un'ottica di maggiore equità e giustizia;

- se intende, inoltre, eliminare la previsione di cui all'art. 37 della citata legge, come anche già proposto dalla scrivente con il progetto di legge n. 211.